Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

Abusi di mercato

Pag. 1

1 Un soggetto è in possesso di informazioni privilegiate relative ad alcuni strumenti finanziari in ragione della sua qualità di membro di un organo di controllo dell'emittente di tali strumenti. Se comunica tali informazioni ad altri, deve essere punito ai sensi del comma 1 dell'art. 184 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)?

- A: Sì, se la comunicazione avviene al di fuori del normale esercizio della sua funzione
- B: Dipende dalla natura dei soggetti ai quali ha comunicato tali informazioni
- C: Sì, e viene punito con la reclusione da uno fino a trenta anni e una multa da euro ventimila a euro cinquantamila
- No, in quanto è membro di un organo di controllo dell'emittente, ma non di un organo di amministrazione D:

Livello: 2

Materia:

Contenuto:

Sub-contenuto: Sanzioni penali

Pratico: NO

- Ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), quale dei seguenti costituisce un caso di esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato?
 - A: Operazioni realizzate nella conduzione della gestione del debito pubblico compiute dalla Germania
 - B: Operazioni realizzate nella conduzione della politica dei cambi da parte degli Stati Uniti d'America
 - Operazioni realizzate nella conduzione della politica valutaria da parte di un qualunque paese dell'OCSE C:
 - D: Operazioni realizzate nella conduzione della politica dei cambi da parte della Cina

Livello: 1

Sub-contenuto: Ambito di applicazione

Pratico: NO

- 3 In quale delle seguenti fattispecie si configura la manipolazione del mercato disciplinata dall'articolo 185 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)?
 - L'operatore addetto all'esecuzione di ordini di strumenti finanziari sui mercati regolamentati italiani diffonde A: la notizia falsa del fallimento di una società quotata
 - L'esecutore materiale di un'attività delittuosa, in possesso di un'informazione precisa, non ancora B: pubblicata, vende obbligazioni utilizzando l'informazione stessa
 - C: L'esecutore materiale di un'attività delittuosa, in possesso di un'informazione precisa, non ancora pubblicata, acquista azioni utilizzando l'informazione stessa
 - D: Il membro dell'organo di amministrazione di una società quotata utilizza le informazioni di cui dispone in virtù del ruolo ricoperto per indurre terzi a compiere determinate operazioni sugli stessi strumenti finanziari

Livello: 2

Sub-contenuto: Sanzioni penali

Pratico: SI

- Secondo l'articolo 180 del d. Igs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito e le obbligazioni, ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualunque Paese dell'Unione europea, sono considerati strumenti finanziari?
 - A: Sì, sia gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, sia le obbligazioni
 - B: Sì, previo parere favorevole della Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
 - C: Sono strumenti finanziari solo le azioni e le obbligazioni
 - D: No, salvo parere favorevole della Autorità bancaria europea

Livello: 1

Sub-contenuto: Definizioni

5

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), il reato di manipolazione del mercato è:

- A: commesso da chiunque pone in essere artifizi concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari
- B: punito con la reclusione da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno e, a discrezione del giudice, con una multa
- C: punito con la reclusione ma non con la multa
- commesso da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di un organo di controllo dell'emittente, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della funzione

Livello: 2

Sub-contenuto: Sanzioni penali

Pratico: NO

- Ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato riguarda le operazioni:
 - A: attinenti alla gestione del debito pubblico compiute da una società veicolo di uno Stato membro dell'Unione europea
 - B: di stabilizzazione di obbligazioni negoziate in un mercato regolamentato italiano, che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con specifica circolare
 - C: attinenti alla gestione del debito pubblico compiute da uno Stato, anche se non membro dell'Unione europea
 - D: attinenti alla politica monetaria compiute da uno Stato, purché parte dell'area monetaria dell'euro

Livello: 1

Sub-contenuto: Ambito di applicazione

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 186 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), un soggetto condannato per aver posto in essere artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato italiano, è punito anche con l'applicazione di pene accessorie previste dal codice penale per una durata non superiore a:
 - A: due anni
 - B: sei mesi
 - C: tre mesi
 - D: trenta giorni

Livello: 1

Sub-contenuto: Sanzioni penali

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 1 dell'articolo 187-quater del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), l'applicazione a un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, di cui agli articoli 187-bis e 187-ter dello stesso decreto, comporta:
- A: la sospensione dall'albo unico dei consulenti finanziari
- B: l'impossibilità, per i soggetti abilitati, di avvalersi del consulente per un periodo di almeno cinque anni
- C: la radiazione dall'albo unico dei consulenti finanziari
- D: la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità per cinque anni

Livello: 2

Sub-contenuto: Sanzioni amministrative

D: Sì, previo parere favorevole della CONSOB

Livello: 1

Sub-contenuto: Definizioni

Pratico: NO

- In caso di condanna per il reato di abuso di informazioni privilegiate, l'art. 186 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) prevede, oltre a pene accessorie previste dal codice penale, anche la pubblicazione della sentenza su almeno:
 - A: due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale
 - B: dieci quotidiani, di cui cinque economici a diffusione nazionale
 - C: dieci quotidiani, tutti economici e a diffusione nazionale
 - D: cinque quotidiani, di cui tre economici a diffusione nazionale

Livello: 2

Sub-contenuto: Sanzioni penali

- In quale delle seguenti situazioni si configura una fattispecie di abuso di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)?
 - A: L'amministratore delegato di una banca, in possesso di un'informazione di carattere preciso, non ancora pubblicata, e in grado di influire in modo sensibile sui prezzi delle azioni della banca, compie operazioni su tali azioni utilizzando l'informazione stessa
 - B: Il notaio, sulla base di un atto testamentario, viene a conoscenza delle ottime decisioni di investimento effettuate da un cliente e le utilizza per trarre vantaggio sui propri investimenti futuri
 - C: Il dipendente di una banca, eseguendo un ordine di acquisto per un cliente relativo a un titolo quotato, si accorge che il prezzo di riferimento è sceso molto e comunica questa informazione a un collega, durante l'orario lavorativo
 - D: Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, leggendo il report mensile sull'andamento delle azioni di una certa società quotata, ne raccomanda l'acquisto a un cliente

Livello: 2

Sub-contenuto: Sanzioni penali

Pratico: SI

- Ai sensi dell'articolo 187-sexies del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste importa:
 - A: quando possibile, la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito
 - B: la confisca di somme di denaro di valore equivalente al doppio del prodotto o del profitto dell'illecito
 - C: in alcune circostanze, la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
 - D: la confisca di beni di valore equivalente al doppio del prodotto o del profitto dell'illecito

Livello: 2

Sub-contenuto: Sanzioni amministrative

Pratico: NO

- Secondo l'art. 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, una "prassi di mercato ammessa" è tale se è ammessa, conformemente all'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014:
 - A: dalla CONSOB
 - B: dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - C: dall'Autorità bancaria europea
 - D: dalla Banca d'Italia

Livello: 1

15

Sub-contenuto: Definizioni

Pratico: NO

- Secondo l'art. 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), nell'ambito della definizione di informazione privilegiata, con riferimento agli strumenti finanziari, si può affermare che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a un evento del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà?
 - A: Sì, se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari
 - B: No, per avere un carattere preciso, l'informazione si deve riferire solo a eventi che si sono già verificati
 - C: No, salvo diverso parere della CONSOB
 - D: Sì, purché l'informazione riguardi almeno due strumenti finanziari

Livello: 1

Sub-contenuto: Definizioni

- Secondo l'articolo 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, gli strumenti del mercato monetario, ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea, sono considerati strumenti finanziari?
 - A: Sì, entrambi
 - B: Solo gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano
 - C: Sì, previo parere favorevole della CONSOB
 - D: No, in nessun caso

Livello: 1

Sub-contenuto: Definizioni

Materia: Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari Abusi di mercato Contenuto: Pag. 6 20 Ai sensi dell'articolo 187-sexies del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di sanzioni amministrative per i casi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, qualora non sia possibile eseguire la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, si prevede che la confisca possa avere ad oggetto: A: somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prodotto o al profitto dell'illecito B: una somma di denaro equivalente al triplo del valore del prodotto o del profitto dell'illecito C: somme di denaro, beni o altre utilità di valore pari al quintuplo del prodotto o del profitto dell'illecito D: una somma di denaro equivalente al doppio del prodotto o del profitto dell'illecito Livello: 2 Sub-contenuto: Sanzioni amministrative Pratico: NO 21 Secondo il comma 1 dell'art. 185 del d. Igs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), un soggetto che diffonde notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di alcuni strumenti finanziari, è punito, tra l'altro, con la multa da euro: ventimila a euro cinque milioni A: B: mille a euro centomila C: un milione a euro dieci milioni D: diecimila a euro centomila Livello: 2 Sub-contenuto: Sanzioni penali Pratico: NO 22 Alcuni dei partecipanti al capitale di una banca sono destinatari di una sanzione amministrativa pecuniaria per aver violato le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) in tema di manipolazione del mercato. In tale situazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 187quater dello stesso decreto, essi: perdono temporaneamente i requisiti di onorabilità B: subiscono anche la cancellazione da ogni albo professionale e non possono essere riammessi alla compagine societaria se non sono passati cinque anni dalla data di ricezione del provvedimento possono presentare un ricorso contro il provvedimento sanzionatorio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze D: subiscono anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici Livello: 2 Sub-contenuto: Sanzioni amministrative Pratico: SI 23 In base al comma 1 dell'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), l'abuso e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate sono puniti con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa?

- A: Sì, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, con una sanzione pecuniaria amministrativa da ventimila euro a cinque milioni di euro
- B: Sì, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, con una sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a cinquecentomila euro
- C: No, in quanto a tale abuso vengono applicate solo sanzioni penali
- D: Sì, con una sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a un milione di euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Sanzioni amministrative

Materia: Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari Contenuto: Abusi di mercato Pag. 7 24 Ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato riguarda le operazioni: A: attinenti alla politica dei cambi compiute da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea B: attinenti alla politica monetaria compiute da uno Stato, anche se non membro dell'Unione europea C: attinenti alla gestione del debito pubblico compiute da uno Stato, purché membro dell'area monetaria dell'euro D: di stabilizzazione di obbligazioni negoziate in un mercato regolamentato italiano, che rispettino le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia con regolamento Livello: 1 Sub-contenuto: Ambito di applicazione Pratico: NO 25 Il comma 4 dell'articolo 182 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) prevede che, se commessi in territorio estero, i reati e gli illeciti in materia di abusi di mercato, relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano sono sanzionati secondo: A: la legge italiana B: la legge italiana, se si tratta di reati, e secondo la legge del Paese in cui vengono commessi, se si tratta di illeciti C: la legge italiana, se si tratta di illeciti, e secondo la legge del Paese in cui vengono commessi, se si tratta di D: secondo la legge del Paese in cui vengono commessi Livello: 2 Sub-contenuto: Ambito di applicazione Pratico: SI 26 Secondo l'articolo 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, un'informazione privilegiata è un'informazione di carattere preciso: che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari concernente, esclusivamente in via diretta, almeno tre strumenti finanziari emessi da un emittente, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sull'andamento complessivo del mercato in cui tali strumenti sono negoziati che può anche essere stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti

- strumenti finanziari
- che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, almeno tre emittenti strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari

Livello: 1

Sub-contenuto: Definizioni

Pratico: NO

- 27 Secondo l'articolo 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, per informazione privilegiata si intende un'informazione che, tra l'altro:
 - A: è di carattere preciso e non è stata resa pubblica
 - B: se concerne indirettamente un emittente strumenti finanziari, può anche essere stata resa pubblica
 - C: concerne, esclusivamente in via diretta, almeno due emittenti di strumenti finanziari
 - D: concerne, direttamente o indirettamente, almeno tre strumenti finanziari emessi dallo stesso emittente

Livello: 1

Sub-contenuto: Definizioni

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari Materia: Contenuto: Abusi di mercato Pag. 8 28 Ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), le disposizioni in materia di abusi di mercato non si applicano nel caso di: operazioni realizzate nella conduzione della politica dei cambi da parte di uno Stato membro dell'Unione europea B: operazioni realizzate nella conduzione della politica monetaria da parte di uno Stato membro dell'area euro C: negoziazioni compiute da giornalisti dalle quali essi ottengono direttamente un profitto grazie alla diffusione di informazioni nello svolgimento della loro attività professionale negoziazione di azioni proprie nei programmi di riacquisto di azioni proprie quando, tra l'altro, il programma di riacquisto ha un fine diverso da quello di ridurre il capitale dell'emittente Livello: 1 Sub-contenuto: Ambito di applicazione Pratico: NO 29 Si consideri un soggetto italiano destinatario di un provvedimento motivato della CONSOB per aver violato le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) in tema di manipolazione del mercato. In tale situazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 187-septies dello stesso decreto, il soggetto interessato deve effettuare la contestazione degli addebiti entro: A: 180 giorni dall'accertamento B: 270 giorni dall'accertamento C: due anni dall'accertamento D: 360 giorni dall'accertamento Livello: 2 Sub-contenuto: Sanzioni amministrative Pratico: SI 30 Ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato riguarda le operazioni: A: attinenti alla gestione del debito pubblico compiute da uno Stato membro dell'Unione europea B: attinenti alla politica valutaria compiute da uno Stato, anche se non membro dell'Unione europea C: di stabilizzazione di azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano, che rispettino le condizioni stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento D: attinenti alla politica monetaria compiute da uno Stato, anche se non membro dell'Unione europea Livello: 1 Sub-contenuto: Ambito di applicazione Pratico: NO Ai sensi del comma 1 dell'art. 187-ter del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, chi diffonde informazioni tramite Internet, che forniscano segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria? Sì, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti

31

- B: No, se è un giornalista professionista
- C: No. mai
- D: Sì, ma solo nel caso in cui le informazioni false siano diffuse contemporaneamente anche a mezzo stampa

Livello: 1

Sub-contenuto: Sanzioni amministrative

- A: Entro trenta giorni e possono anche chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria
- B: Entro novanta giorni per il caso di abuso di informazioni privilegiate ed entro sessanta giorni per il caso di manipolazione del mercato
- C: Entro centottanta giorni per il caso di abuso di informazioni privilegiate ed entro novanta giorni per il caso di manipolazione del mercato
- D: Entro sessanta giorni, e possono chiedere un'audizione per il loro avvocato

Livello: 1

Sub-contenuto: Sanzioni amministrative

Contenuto: Abusi di mercato Pag. 10 36 Secondo l'articolo 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, per informazione privilegiata si intende un'informazione che, tra l'altro: non è stata resa pubblica B: concerne, direttamente o indirettamente, almeno tre strumenti finanziari emessi dallo stesso emittente C: concerne, esclusivamente in via diretta, almeno due emittenti di strumenti finanziari D: se concerne indirettamente un emittente di strumenti finanziari, può anche essere stata resa pubblica Livello: 1 Sub-contenuto: Definizioni Pratico: NO 37 Secondo l'articolo 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende un'informazione che, tra l'altro: è trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente B: concerne gli ordini del cliente già eseguiti C: concerne, esclusivamente in via diretta, uno o più emittenti di strumenti finanziari D: concerne, direttamente o indirettamente, almeno tre strumenti finanziari emessi dallo stesso emittente Livello: 1 Sub-contenuto: Definizioni Pratico: NO 38 In caso di condanna per uno dei reati previsti dal d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) in materia di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, il comma 2 dell'art. 187 dello stesso decreto prevede, qualora non sia possibile eseguire la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto: A: la confisca di una somma di denaro o beni di valore equivalente B: la confisca di una somma di denaro equivalente al triplo del profitto conseguito C: la multa da euro diecimila a euro centomila D: la reclusione da uno fino a dieci anni Livello: 2 Sub-contenuto: Sanzioni penali Pratico: NO 39 Secondo il comma 1 dell'art. 187-ter del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014, è punito con: la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro A: B: la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquanta milioni di euro

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

- C: la reclusione fino a tre mesi
- D: la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quindici milioni di euro

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Sanzioni amministrative

- Il comma 1 dell'art. 182 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) prevede che le disposizioni in materia di manipolazione del mercato, di cui all'art. 185 dello stesso decreto, si applicano:
 - A: ai fatti concernenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea

Pag. 11

- B: ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, mentre non si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari per i quali è stata solo presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano
- C: alle operazioni attinenti alla politica monetaria dei membri del Sistema Europeo di Banche Centrali
- D: alle operazioni attinenti alla gestione del debito pubblico da parte di uno Stato membro dell'Unione europea

Livello: 1

Sub-contenuto: Ambito di applicazione

Pratico: NO

- Il comma 1 dell'art. 182 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) prevede che le disposizioni in materia di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, di cui all'art. 184 dello stesso decreto, si applicano:
 - A: ai fatti concernenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualunque Paese dell'Unione europea
 - B: esclusivamente ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano
 - C: alle operazioni attinenti alla politica monetaria compiute dal Sistema Europeo delle Banche Centrali
 - D: alle operazioni attinenti alla gestione del debito pubblico compiute da uno Stato membro dell'Unione europea

Livello: 1

Sub-contenuto: Ambito di applicazione

Pratico: NO

- Secondo l'articolo 183 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), quale dei seguenti casi rappresenta una situazione di esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato?
 - A: Negoziazione di azioni proprie nei programmi di riacquisto di azioni proprie quando, tra l'altro, sono rispettati limiti adeguati in ordine al prezzo e al quantitativo
 - B: Operazioni attinenti alla politica valutaria compiute da uno Stato, anche se non membro dell'Unione europea
 - C: Negoziazione di azioni proprie nei programmi di riacquisto di azioni proprie quando, tra l'altro, tutti i dettagli del programma sono comunicati entro tre mesi dall'inizio delle contrattazioni
 - D: Offerte di pubblica sottoscrizione e vendita di strumenti finanziari quotati effettuate da un soggetto avente sede legale in un Paese dell'Unione europea

Livello: 1

Sub-contenuto: Ambito di applicazione

Materia: Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari Contenuto: Abusi di mercato

Pag. 12

Ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), si configura un caso induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate quando un soggetto, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione dell'emittente, induce altri, sulla base di tali informazioni:

- A: ad acquistare o vendere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime
- B: a vendere, ma solo se per proprio conto, strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, entro 15 giorni dall'acquisizione di tali informazioni
- C: ad acquistare, ma non anche a vendere, strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime
- D: a vendere, per proprio conto o per conto di terzi, strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, purché tali strumenti siano negoziati in un mercato regolamentato di un Paese UE

Livello: 1

43

Sub-contenuto: Ambito di applicazione

Pratico: NO

- Secondo il comma 1 dell'art. 184 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), un soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale dell'emittente, acquista per conto di terzi strumenti finanziari, utilizzando tali informazioni, commette abuso di informazioni privilegiate e viene conseguentemente punito?
 - A: Sì, e viene punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni
 - B: Sì, e viene punito con la reclusione a uno a dieci anni
 - C: No, non commette abuso di informazioni privilegiate perché l'acquisto è effettuato per conto di terzi
 - D: Sì, e viene punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila milioni

Livello: 2

Sub-contenuto: Sanzioni penali

Pratico: NO

- Secondo l'articolo 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende un'informazione che, tra l'altro:
 - A: concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari
 - B: concerne gli ordini del cliente già eseguiti
 - C: concerne, direttamente o indirettamente, almeno tre strumenti finanziari emessi dallo stesso emittente
 - D: concerne, esclusivamente in via diretta, almeno due emittenti di strumenti finanziari

Livello: 1

Sub-contenuto: Definizioni

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 186 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), un soggetto condannato per aver diffuso notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato italiano, è punito anche con l'applicazione di pene accessorie previste dal codice penale per una durata non inferiore a:
 - A: sei mesi
 - B: quindici giorni
 - C: tre mesi
 - D: un mese

Livello: 1

Sub-contenuto: Sanzioni penali

Materia: Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari Contenuto: Abusi di mercato

Pag. 13

Ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), si configura un caso di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando un soggetto, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di direzione dell'emittente:

- A: comunica ad altri tali informazioni, al di fuori del normale esercizio della funzione
- B: acquista, ma solo se per conto proprio e direttamente, strumenti finanziari utilizzando tali informazioni
- C: vende, ma solo se per conto di terzi e direttamente, strumenti finanziari utilizzando tali informazioni
- D: comunica ad altri tali informazioni, anche se la comunicazione è effettuata nel normale esercizio della funzione

Livello: 2

47

Sub-contenuto: Ambito di applicazione

Pratico: NO

- Secondo l'art. 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, un'informazione di carattere preciso può, tra l'altro, riferirsi:
 - A: a una serie di circostanze che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi
 - B: esclusivamente a eventi che si può ragionevolmente prevedere che si verificheranno entro i prossimi dieci giorni
 - C: ad un evento che si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e non ad un evento già verificatosi
 - D: esclusivamente a circostanze esistenti, salvo parere contrario della CONSOB

Livello: 1

Sub-contenuto: Definizioni

Pratico: NO

- Secondo il comma 1 dell'art. 182 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), le disposizioni in materia di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, di cui all'art. 187-bis dello stesso decreto, si applicano:
 - A: ai fatti concernenti titoli azionari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea
 - B: a operazioni realizzate nella conduzione della gestione del debito pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea
 - C: ai fatti concernenti titoli azionari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione, anche se di un Paese non appartenente all'Unione europea
 - D: ai fatti concernenti titoli obbligazionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualunque Paese, anche se non appartenente all'Unione europea

Livello: 1

Sub-contenuto: Ambito di applicazione

Pratico: NO

- Secondo il comma 1 dell'art. 185 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), un soggetto che diffonde notizie false, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di alcuni strumenti finanziari, commette manipolazione del mercato e viene conseguentemente punito?
 - A: Sì, e viene punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni
 - B: Si e viene punito con la reclusione da uno a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro cinquantamila
 - C: Sì, e viene punito con la multa da euro diecimila a euro centomila
 - D: Dipende dalla numerosità degli strumenti finanziari il cui prezzo viene influenzato dalle notizie false diffuse

Livello: 1

Sub-contenuto: Definizioni

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari Materia: Contenuto: Abusi di mercato Pag. 14 51 Secondo l'articolo 180 del d. Igs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, le azioni di società, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualunque Paese dell'Unione europea, sono considerate strumenti finanziari? A: Sì, sempre B: Sì, se caratterizzate da una sufficiente capitalizzazione C: Sì, previo parere favorevole della CONSOB No, solo le obbligazioni e i contratti derivati rientrano nella definizione di strumenti finanziari dell'art. 180 del Testo Unico della Finanza Livello: 1 Sub-contenuto: Definizioni Pratico: NO 52 Ai sensi degli articoli 185 e 186 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di abusi di mercato, un soggetto condannato per aver posto in essere operazioni simulate idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione: e una multa, alle quali si aggiunge l'applicazione di pene accessorie previste dal Codice penale e la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale B: e una multa, alle quali si aggiunge l'applicazione di pene accessorie previste dal Codice penale e la pubblicazione della sentenza su almeno cinque quotidiani, di cui tre economici, a diffusione nazionale e la multa, alle quali si aggiunge la confisca del profitto conseguito dal reato ma non l'applicazione di pene C: accessorie D: da uno a dieci anni e la multa da euro duemila a euro ventimila Livello: 2 Sub-contenuto: Sanzioni penali Pratico: SI 53 Secondo il comma 1 dell'art. 182 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), le disposizioni in materia di manipolazione del mercato, di cui all'art. 187-ter dello stesso decreto, si applicano:

- A: ai fatti concernenti strumenti del mercato monetario per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di un qualunque Paese dell'Unione europea
- B: ai fatti concernenti quote di un organismo di investimento collettivo ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualunque Paese, anche se non appartenente all'Unione europea
- C: a operazioni realizzate nella conduzione della politica monetaria da parte dei membri del Sistema Europeo delle Banche Centrali
- D: ai fatti concernenti titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualunque Paese, anche se non appartenente all'Unione europea

Livello: 1

Sub-contenuto: Ambito di applicazione

Abusi di mercato Contenuto: Pag. 15 54 Ai sensi del comma 1 dell'art. 187-bis del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 596/2014 è punito con: la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro A: B: l'interdizione dai pubblici uffici C: la detenzione la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a venti milioni di euro D: Livello: 1 Sub-contenuto: Sanzioni amministrative Pratico: NO 55 Ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), quale dei seguenti costituisce un caso di esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato? A: Operazioni attinenti alla gestione del debito pubblico compiute da un soggetto che agisca per conto di un ministero di uno Stato membro dell'Unione europea B: Operazioni di stabilizzazione di strumenti del mercato monetario negoziati in un mercato regolamentato italiano, che rispettino le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia con regolamento Operazioni attinenti alla gestione del debito pubblico compiute da un ente ufficialmente designato che C: agisca per conto di uno Stato, anche se non appartenente all'Unione europea D: Operazioni attinenti alla politica valutaria compiute dalla Banca centrale degli Stati Uniti d'America Livello: 1 Sub-contenuto: Ambito di applicazione Pratico: NO 56 Secondo l'articolo 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, per informazione privilegiata si intende un'informazione che, tra l'altro: A: è di carattere preciso, non è stata resa pubblica e concerne, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti finanziari B: se di carattere preciso, può anche essere stata resa già pubblica C: concerne, esclusivamente in via diretta, almeno due emittenti di strumenti finanziari D: concerne, direttamente o indirettamente, almeno tre strumenti finanziari Livello: 1 Sub-contenuto: Definizioni Pratico: NO 57 Ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), quale dei seguenti costituisce un caso di esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato? A: Operazioni realizzate nella conduzione della politica monetaria dalla Banca Centrale Europea B: Operazioni realizzate nella gestione del debito pubblico da un qualunque Paese appartenente all'OCSE C: Operazioni di politica monetaria effettuate dalla Banca centrale del Giappone

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

Livello: 1

D:

Materia:

Sub-contenuto: Ambito di applicazione

Pratico: NO

Operazioni realizzate nella gestione del debito pubblico da parte degli Stati Uniti d'America

C: un anno D: tre mesi

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Sanzioni amministrative

Materia: Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari Contenuto: Abusi di mercato Pag. 17 62 Secondo l'articolo 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, per informazione privilegiata si intende un'informazione che, tra l'altro: è di carattere preciso B: concerne, direttamente o indirettamente, almeno tre emittenti di strumenti finanziari C: può anche essere di carattere generico se riguarda un grande emittente D: se non è di carattere preciso, può anche essere stata resa pubblica Livello: 1 Sub-contenuto: Definizioni Pratico: NO 63 Ai sensi dell'art. 180 del d. Igs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in tema di abusi di mercato, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, s'intende un'informazione: che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento B: la cui divulgazione necessita dell'approvazione dell'assemblea dei soci dell'emittente che è conosciuta solo dagli amministratori della società emittente D: la cui divulgazione necessita dell'approvazione del consiglio di amministrazione dell'emittente Livello: 1 Sub-contenuto: Definizioni Pratico: NO 64 Ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), le disposizioni in materia di abusi di mercato non si applicano alle negoziazioni di azioni proprie nei programmi di riacquisto di azioni proprie quando, tra l'altro, tutti i dettagli del programma sono comunicati: A: prima dell'inizio delle contrattazioni B: entro un mese dall'inizio delle contrattazioni C: in occasione dell'inizio delle contrattazioni alla CONSOB e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati entro cinque giorni dall'inizio delle contrattazioni D: Livello: 1

Sub-contenuto: Ambito di applicazione

Pratico: NO

65

Ai sensi del comma 1 dell'art. 187-bis del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in quale dei seguenti si può configurare un caso di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, con la consequente applicazione, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, della sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro?

- Il membro dell'organo di direzione di una società quotata induce altri ad acquistare azioni della società stessa sulla base di un'informazione di carattere preciso, non resa pubblica, concernente indirettamente la società e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi dei titoli azionari
- L'operatore addetto all'esecuzione di ordini di strumenti finanziari sui mercati regolamentati diffonde la notizia non fondata sul fallimento di una società quotata
- Il dipendente di una banca, eseguendo un ordine di acquisto per un cliente relativo a un titolo quotato, si accorge che il prezzo di riferimento è sceso molto e comunica questa informazione a un collega, durante l'orario lavorativo
- Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, leggendo il report mensile sull'andamento delle azioni di una certa società quotata, ne raccomanda l'acquisto a un cliente

Livello: 2

Sub-contenuto: Sanzioni amministrative

Materia: Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari Contenuto: Abusi di mercato Pag. 18 66 Secondo l'articolo 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, le quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio e i contratti finanziari differenziali, ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualunque Paese dell'Unione europea, sono considerati strumenti finanziari? A: Sì, entrambi B: Solo le quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio C: Solo i contratti finanziari differenziali D: Sì, previo parere favorevole dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati Livello: 1 Sub-contenuto: Definizioni Pratico: NO 67 Secondo l'articolo 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, i valori mobiliari, per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un qualunque Paese dell'Unione europea, sono considerati strumenti finanziari? A: Sì, sempre B: No, in nessun caso C: Sì, previo parere favorevole della CONSOB D: No, lo sarebbero solo se il Paese in questione fosse l'Italia Livello: 1 Sub-contenuto: Definizioni Pratico: NO 68 Ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato riguarda le operazioni: A: attinenti alla politica monetaria compiute da un membro del Sistema europeo delle banche centrali B: di stabilizzazione di azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano, che rispettino le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia con regolamento C: attinenti alla gestione del debito pubblico compiute da uno Stato, purché membro dell'area monetaria dell'euro D: attinenti alla politica dei cambi compiute da uno Stato, anche se non appartenente all'Unione europea Livello: 1 Sub-contenuto: Ambito di applicazione Pratico: NO 69 Secondo l'articolo 184 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), con riferimento all'abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, è punito chi, essendo in possesso di

informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di controllo dell'emittente:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando tali informazioni privilegiate
- acquista, ma solo se in via diretta e per conto proprio, strumenti finanziari utilizzando tali informazioni B: privilegiate
- vende, ma solo se in via indiretta e per conto di terzi, strumenti finanziari utilizzando tali informazioni privilegiate
- comunica tali informazioni ad altri, nell'ambito del normale esercizio della funzione D.

Livello: 1

Sub-contenuto: Ambito di applicazione

Materia: Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari Contenuto: Abusi di mercato Pag. 19 70 Il comma 1 dell'art. 182 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) prevede che le disposizioni in materia di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, di cui all'art. 184 dello stesso decreto, si applicano: ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un A: qualunque Paese dell'Unione europea B: alle operazioni attinenti alla gestione del debito pubblico compiute da uno Stato membro dell'Unione europea C: alle operazioni attinenti alla politica monetaria compiute dal Sistema europeo delle Banche Centrali D: alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 Livello: 1 Sub-contenuto: Ambito di applicazione Pratico: NO 71 Secondo il comma 4 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), i reati previsti in materia di abusi di mercato, commessi in territorio estero, sono sanzionati secondo: la legge italiana, se attengono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano B: la legge del Paese estero in cui risiede il soggetto che ha commesso i reati, anche se i reati attengono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano la legge del Paese in cui ha sede legale l'emittente degli strumenti finanziari ai quali attengono i reati, anche se tali strumenti sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano un regolamento dell'Unione europea, anche se attengono a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano Livello: 1 Sub-contenuto: Ambito di applicazione Pratico: NO 72 Secondo l'articolo 180 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), in materia di abusi di mercato, per informazione privilegiata si intende un'informazione che, tra l'altro: A: se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di uno strumento finanziario B: concerne, direttamente o indirettamente, almeno tre strumenti finanziari emessi dallo stesso emittente C: concerne, esclusivamente in via diretta, almeno due emittenti di strumenti finanziari D: deve essere stata resa nota al pubblico a mezzo stampa Livello: 1 Sub-contenuto: Definizioni Pratico: NO 73 Secondo il comma 4 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), gli

illeciti previsti in materia di abusi di mercato, commessi in territorio estero, sono sanzionati secondo:

- A: la legge italiana, quando attengono a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano
- B: un regolamento dell'Unione europea, anche se attengono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano
- la legge del Paese in cui ha sede legale l'emittente degli strumenti finanziari cui attengono gli illeciti, anche se tali strumenti sono ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano
- la legge del Paese estero in cui risiede il soggetto che ha commesso gli illeciti, anche se essi attengono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano

Livello: 1

Sub-contenuto: Ambito di applicazione

Materia: Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

Contenuto: Abusi di mercato

Pag. 20

Un soggetto acquista strumenti finanziari all'apertura del mercato con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura. Ai sensi del comma 1 dell'art. 187-ter del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, tale soggetto è punito con:

- A: la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro
- B: la reclusione da uno a dieci anni
- C: la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a centomila euro
- D: la reclusione fino a sei anni

Livello: 2

Sub-contenuto: Sanzioni amministrative